

- g) predisporre ed attuare il programma sportivo dell'anno e, successivamente, le eventuali varianti anche secondo le direttive dell'Organo periferico dell'UITS;
 - h) nominare, qualora ritenuto opportuno, commissioni o delegati per la diffusione dello sport del tiro, per la stampa, la propaganda e per l'organizzazione e lo svolgimento di gare;
 - i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono;
 - j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità.
 - k) osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla competenza di altri Organi; prestare la propria collaborazione nel caso di visite ispettive UITS, e/o commissariamenti;
 - l) segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari;
 - m) nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito sezionale.
 - n) invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici qualora all'ordine del giorno vengano trattate materie di loro competenza;
 - o) deliberare sulle donazioni, liberalità e lasciti a favore della Sezione.
3. Le deliberazioni sui seguenti argomenti, debitamente motivate e documentate, sono trasmesse all'UITS e diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell'UITS:
- a) l'elezione del Presidente della Sezione;
 - b) le modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello entrante

1. Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio Direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
2. Ottenuta dall'UITS la ratifica, il Consiglio Direttivo nuovo eletto, riunito o rappresentato dal suo Presidente, riceve, entro e non oltre 15 giorni, le consegne dal Consiglio uscente.
3. Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività istituzionale, sportiva e amministrativa della Sezione. Forma specifico oggetto delle consegne la situazione patrimoniale e finanziaria, ivi compresa quella di cassa rilasciata dall'incaricato del servizio, alla data delle consegne stesse.
4. Alle consegne è invitato ad assistere un rappresentante del competente Organo periferico UITS.
5. Delle consegne viene redatto in duplice originale apposito verbale e consegnato al Presidente uscente.
6. Qualora il Consiglio Direttivo uscente ritardi le consegne, senza giustificato motivo oltre il quindicesimo giorno dal formale invito, il Consiglio Direttivo subentrante procede, previo formale avviso al Presidente uscente, in presenza di un rappresentante dell'Organo periferico UITS, alla ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria, redigendo un verbale tenuto agli atti della Sezione. Copia dello stesso deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 29

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico

1. Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato al Revisore unico.



2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico (d'ora in poi Revisori) sono eletti dall'Assemblea degli iscritti volontari e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di scuola media superiore; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
3. I Revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statuari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa.
4. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.

Art. 30

Collegio dei Probiviri o Probiviro unico

1. Se la Sezione lo ritenga utile può istituire il Collegio dei Probiviri o il Probiviro unico (d'ora in poi Probiviri). Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Probiviro.
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall'art. 13.
3. I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
4. I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni. I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale.
5. I Probiviri decidono sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.
6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale.
7. I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con raccomandata a/r, raccomandata a mano, via fax o con posta elettronica certificata. Hanno i poteri loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell'UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. I provvedimenti di sospensione dei Probiviri devono essere trasmessi immediatamente all'UITS.
9. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in



ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può recusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.

Art. 31

Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici

1. La Sezione provvede, ogni quattro anni, all'elezione:
 - a) di un Rappresentante degli Atleti fra gli iscritti volontari maggiorenni tesserati UITS presso la Sezione nella categoria di Tiratore;
 - b) di un Rappresentante dei Tecnici fra gli iscritti volontari maggiorenni, tesserati UITS presso la Sezione che abbiano ottenuto la qualifica UITS di Tecnico sportivo e che risultino inseriti negli appositi albi federali.
2. Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che sono iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione ai sensi dell'art. 13.
3. I Rappresentanti partecipano alle assemblee degli Organi centrali e periferici dell'UITS sulla base delle norme previste dallo Statuto UITS.
4. I Rappresentanti sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione qualora, all'ordine del giorno, vi siano materie di loro competenza.
5. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono eletti dagli iscritti alla Sezione aventi i requisiti di cui al precedente art. 12 ed appartenenti rispettivamente alla categoria di Tiratore e Tecnico sportivo.

Art. 32

Durata delle cariche e decadenza

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore, il Collegio dei Probiviri, o il Proboviro, il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici durano in carica quattro anni.
2. In caso di dimissioni o di decadenza e, comunque, di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentrano coloro che nella graduatoria delle ultime elezioni seguivano con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno di quello riportato dall'ultimo Consigliere eletto. In mancanza si procede a indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni, per surrogare fino a un massimo di due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, fino a un massimo di tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Essi cessano dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio anche se subentrati nel corso del quadriennio stesso. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in funzione con i restanti componenti.
3. Quando i Consiglieri dimissionari, decaduti o impediti permanentemente sono più di due, se la Sezione ne ha cinque, o più di tre, se la Sezione ne ha sette, decade il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni dal momento in cui si verifica la decadenza dell'Organo. La decadenza dell'Organo si verifica solo a condizione che le dimissioni, la decadenza, o l'impedimento permanente della maggioranza dei Consiglieri siano contemporanei. Si considerano contemporanei se sopravvengono in un arco temporale di 7 giorni.
4. Ogni modificazione alla composizione del Consiglio Direttivo conseguente a dimissioni o comunque alla cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri deve essere comunicata all'UITS per la ratifica, informandone gli Organi periferici.



5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere proposto per la decadenza. La proposta di decadenza è formulata dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è inoltrata all'UITS che provvede per i conseguenti adempimenti.
6. In caso di dimissioni di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito dal membro supplente. In ogni caso si provvede alla integrazione del Collegio. In caso di dimissioni del Revisore unico o del Proboviro unico, o di integrazione del Collegio, si applica la procedura per l'integrazione o elettiva come descritta al comma 2 del presente articolo.
7. E' causa di decadenza dalla carica, il venir meno, durante il quadriennio, del requisito di continuità di tesseramento, ai sensi dell' art. 43 comma 4. E', altresì, causa di decadenza dalla carica la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva, superiore a un anno, ad opera degli Organi di giustizia UITS.
8. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di elettorato passivo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato che ha assunto una carica nella Sezione, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale informazione al Consiglio Direttivo sezionale dell'esistenza o della sopravvenienza, di una causa di decadenza dalla carica. Il Consiglio ne informerà immediatamente l'UITS al fine dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.
9. La decadenza del Consiglio Direttivo sezionale non comporta la decadenza degli altri Organi.
10. I soggetti eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell'Organo.
11. La decadenza dalle cariche sezionali è dichiarata dall'UITS.
12. Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi della Sezione sono da considerarsi irrevocabili. Le dimissioni devono essere presentate presso la segreteria della Sezione e trasmesse tempestivamente all'UITS.
13. Gli Organi decaduti restano in carica per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale la Sezione dovrà indire e celebrare l'Assemblea elettorale per sostituire o reintegrare dette cariche. Tale periodo può essere prorogato a discrezione dell'UITS fino ad un massimo di sei mesi, termine perentorio entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea.

Art. 33

Incompatibilità

1. E' considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall'UITS, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale è stato eletto o nominato.
2. Qualora il conflitto di interessi di cui al comma 1 e conflitti di interessi derivanti da vincoli parentali e di affinità fra i componenti di tutte le cariche sociali della Sezione e tra gli stessi ed i dipendenti della Sezione sia limitato a singole deliberazioni o atti del Consiglio Direttivo della Sezione, il soggetto interessato non deve prenderne parte.
3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall'ultima carica conseguita.
4. Le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei Conti e Proboviro nell'ambito della Sezione. E' altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei Conti e Proboviro.



Art. 34

Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili:
 - a) coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale, industriale, artigianale collegata all'attività della Sezione;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 12 mesi ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - c) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive e/o sanzioni disciplinari, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell'UITs, di Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;
 - d) coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - e) coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con la Sezione.

Art. 35

Segreteria

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 del presente Statuto la Sezione si può avvalere di una Segreteria.

TITOLO III

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 36

Iscrizione obbligatoria e Quota annua di iscrizione

1. Sono iscritti "obbligatori" coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi.
2. La quota annua per l'iscrizione alla Sezione dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, è stabilita ogni anno con provvedimento adottato dai Ministeri competenti.
3. Gli ulteriori importi dovuti dagli iscritti per l'attività svolta nella Sezione saranno determinati e riscossi secondo le modalità previste dall'UITs e dal Regolamento di Sezione di cui all'art. 52.

Art. 37

Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno

1. Coloro che si iscrivono alla Sezione, ai fini dell'ottenimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi devono frequentare un apposito corso e superare le prove previste.
2. Coloro che, ai sensi del precedente art. 36, sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, per l'ottenimento del patentino di idoneità al tiro devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno superando, con le armi in dotazione, le prove previste in ragione dell'attività esercitata.
3. Le modalità e i relativi costi, per lo svolgimento dei predetti corsi, sono definite annualmente dall'UITs, tramite il "Manifesto" da affiggere nei locali della Sezione e del poligono.



4. Per le lezioni pratiche sono impiegate le armi per le quali gli stand sono resi agibili.

Art. 38

Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro

1. All'iscritto che abbia completato il corso di lezioni regolamentari di tiro di cui al precedente articolo 37 è rilasciato un diploma di idoneità al maneggio delle armi. A coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati che devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno e superare le prove rispettivamente previste, viene rilasciato un patentino di idoneità al tiro.
2. I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall'UITS, a firma del Presidente della Sezione. Per la firma degli stessi il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Vice Presidente e/o ad un Consigliere e/o ad un tesserato della Sezione secondo quanto stabilito al precedente art. 25 comma 6.

Art. 39

Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni

1. I poligoni di tiro sono aree ove insistono idonee strutture che garantiscono l'esercizio del tiro in sicurezza.
2. Le aree di sedime dei poligoni possono appartenere al Demanio dello Stato - ramo Difesa, agli Enti territoriali locali, a privati, e alla Sezione medesima.
3. Le aree del Demanio dello Stato - ramo Difesa - sono date in uso alle Sezioni ai sensi delle normative vigenti, previo verbale di consegna sottoscritto dal rappresentante legale della Sezione e da colui che rappresenta l'Amministrazione dello Stato. Per le aree di proprietà degli Enti territoriali locali il verbale di consegna può essere costituito da apposita convenzione, mentre per le aree di proprietà privata da contratto di fitto.
4. Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono.
5. Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti. L'agibilità è concessa dall'UITS per gli stand di tiro per l'utilizzo di armi ad aria e gas compressi nonché per armi a fuoco di prima categoria e per i locali custodia armi/munizioni presenti nei poligoni delle Sezioni TSN che hanno solo stand di 1° categoria e/o palestre di tiro ad aria compressa. Negli altri casi il rilascio dell'agibilità è di competenza del Ministero della Difesa.
6. La realizzazione di ogni genere di innovazione del poligono e delle relative infrastrutture è sottoposta al rispetto delle specifiche previsioni normative vigenti per la natura dell'area di sedime.
7. L'uso degli stand è regolato dalle norme di tiro predisposte dalla Sezione, riferite ad ogni stand ed approvate da apposita Commissione per la concessione dell'agibilità. Copia delle norme di tiro deve essere affissa all'albo della Sezione e uno stralcio è esposto nelle stazioni di tiro per la parte interessante ogni stand del poligono.
8. Per i campi di tiro valgono le relative norme.

Art. 40

Esercizio del tiro

1. Nei poligoni possono essere impiegate esclusivamente le armi, gli attrezzi sportivi e le munizioni per il cui uso gli impianti sono agibili.
2. Le Sezioni sprovviste di stand agibili possono organizzare e svolgere attività di tiro per le prove pratiche al maneggio delle armi nel poligono di una Sezione limitrofa, previa apposita convenzione, possono svolgere



attività di tiro presso un poligono in uso alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato, previo accordo con l'Amministrazione ospitante.

3. I reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato possono usufruire degli stand di tiro delle Sezioni TSN, sulla base di apposito programma, concordato in relazione alle esigenze della Sezione. Sono a carico dei predetti reparti tutte le spese per l'esercizio degli impianti, quelle per gli eventuali danni causati. L'importo di tali spese è concordato tra la Sezione e il singolo reparto.

Art. 41

Armi della Sezione

1. Le armi necessarie per l'addestramento al tiro sono acquistate liberamente dal Presidente della Sezione.
2. Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall'UITS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.
3. Il trasporto delle armi fuori dalla sede della Sezione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e sotto la diretta responsabilità di colui che le trasporta.

TITOLO IV ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 42

Affiliazione

1. Per praticare attività di tiro la Sezione deve richiedere annualmente l'affiliazione all'UITS.
2. La Sezione è tenuta a versare all'UITS la quota di affiliazione e a presentare domanda di rinnovo entro la data e secondo le modalità stabilite dall'UITS.

Art. 43

Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all'UITS

1. Tutti gli iscritti volontari devono essere tesserati all'UITS. Per svolgere attività amatoriale ed agonistica di tiro il tesserato deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti.
2. L'iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. L'iscrizione viene interrotta se entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno non viene pagata la relativa quota.
3. Il tesseramento è valido per l'anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il tacito rinnovo.
4. Ai fini dell'elettorato passivo e del mantenimento della carica elettiva e di tutte le funzioni istituzionali di tecnico, giudice ed istruttore istituzionale, la continuità di tesseramento si realizza con il pagamento della quota entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
5. La quota d'iscrizione volontaria, posta a carico dei soci della Sezione, è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'UITS ed è riscossa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo sezionale.
6. La quota d'iscrizione volontaria non può essere trasferita a terzi e nemmeno rivalutata.
7. La Sezione può stabilire tariffe differenti sulla base dei servizi aggiuntivi erogati ai soci.



Art. 44

Attività di tiro della Sezione

1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza.
3. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
4. Le gare militari e di polizia sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dagli stessi comandi militari, previa intesa con la Sezione.
5. Quando il tiro d'addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.

TITOLO V

COSTITUZIONE E COMPITI DELLA DIREZIONE DI TIRO

Art. 45

Costituzione e compiti della Direzione di tiro

1. L'attività di tiro è regolata dal Consiglio Direttivo in conformità ai Regolamenti per l'uso degli stand di tiro che fanno parte integrante dell'agibilità concessa e alle disposizioni di legge nonché attraverso l'osservanza delle norme regolamentari della Sezione.
2. L'attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L'istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro.
3. Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e/o, ove previste, le abilitazioni stabilite dall'UITS. La nomina è valida per l'anno solare in cui viene rilasciata e può essere revocata dallo stesso Presidente, con effetto immediato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.
4. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
5. Quando il tiro d'addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, anche mediante gli istruttori del Corpo, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
6. Ai fini dell'esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di tiro è necessaria l'acquisizione della relativa licenza di legge.



TITOLO VI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46

Proventi della Sezione

1. Alle spese di esercizio la Sezione provvede:
 - a) con le quote annuali dei propri iscritti, decurtate nel limite massimo del 25% spettante all'UITIS;
 - b) con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
 - c) con i proventi derivanti dall'attività sportiva e ludica;
 - d) da contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità deliberate ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
 - e) da contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattica, promozionale, pubblicitaria.

Art. 47

Bilancio Preventivo

1. L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.
2. Il Bilancio Preventivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.
3. A seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo, la Sezione deve provvedere, entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati di previsione, richiesti dall'UITIS su moduli dalla stessa predisposti.
5. Nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea, la Sezione opererà in regime provvisorio applicando in dodicesimi il preventivo dell'esercizio precedente.
6. Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.

Art. 48

Conto Consuntivo

1. Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
 - a) relazione tecnico morale;
 - b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
 - c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
 - d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.
2. A seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo, la Sezione deve provvedere entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati consuntivi, richiesti dall'UITIS, su moduli dalla stessa predisposti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere i dati di bilancio richiesti dall'UITIS su schemi semplificati dalla stessa predisposti.



Art. 49

Servizio di cassa

1. La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale.
2. I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
3. Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 50

Documenti amministrativi

1. I documenti necessari per la gestione amministrativa della Sezione sono:
 - a) il libro giornale o il libro mastro, con conservazione degli estratti conto, bancari e/o postali;
 - b) blocchetto delle ricevute di pagamento dirette, con numerazione progressiva per anno solare con timbro della Sezione;
 - c) il registro dei verbali dei Proviviri;
 - d) il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell'Assemblea dei soci;
 - e) il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti;
 - f) l'inventario dei beni mobili;
 - g) il registro delle armi;
 - h) il registro delle munizioni;
 - i) il registro dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e dei patentini di idoneità al tiro;
 - j) il registro degli iscritti obbligati;
 - k) il registro degli iscritti volontari;
 - l) il registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro.
2. Nel registro di cui alla lettera g) sono annotate le armi in dotazione, con la relativa descrizione, numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica, nazionalità con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza e l'eventuale successiva cessione.
3. Nel registro di cui alla lettera h) devono essere indicati il carico e scarico delle munizioni con l'individuazione dei nominativi degli utilizzatori.
4. Nel registro di cui alla lettera l) devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy attualmente vigente.
5. I registri di cui alle lettere g), h), j), k) e l) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
6. Per la compilazione dei predetti registri, salva l'obbligatorietà del supporto cartaceo, possono essere utilizzati sistemi automatizzati di compilazione.

Art. 51

Versamento all'UITs dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti

1. La quota annuale degli iscritti, stabilita nella misura massima del 25% deve essere corrisposta dalla Sezione all'UITs.
2. La quota di tesseramento all'UITs è riscossa dalla Sezione ed è versata all'UITs, unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l'avvenuto pagamento della quota



medesima da parte del richiedente. Ai fini della continuità del tesseramento si terrà conto di quanto disposto dall'art. 43, comma 4, per cui le quote degli iscritti riscosse nel mese di marzo andranno riversate all'UITS entro la fine del mese stesso.

3. La percentuale della quota riferita agli iscritti d'obbligo è versata all'UITS nelle modalità emanate annualmente dall'UITS stessa.

TITOLO VII REGOLAMENTO

Art. 52

Regolamento interno

1. Il regolamento interno della Sezione, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 9, deve essere conforme alle norme statutarie dettando esclusivamente le norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto e, in particolare, quelle per la organizzazione delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 53

Norma transitoria

1. Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea della Sezione entro 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell'UITS alle Sezioni TSN, il provvedimento di adozione dello Statuto della Sezione è immediatamente inviato al Consiglio Direttivo dell'UITS da parte del Presidente della Sezione. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell'UITS del presente Statuto, lo stesso si intende tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione.

2. Per l'adozione del presente Statuto sono sufficienti i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

3. Gli Organi sezionali la cui composizione non corrisponde a quanto prescritto dal presente Statuto dovranno essere adeguati entro 9 mesi dall'adozione dello Statuto stesso.

Art. 54

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e Regolamenti UITS, alle direttive del Coni e alle norme di legge in materia.

2. Con riferimento alla giustizia sportiva valgono le norme dell'UITS.



Art. 55

Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo la comunicazione ufficiale di presa d'atto da parte dell'UITS.
2. Da tale data è abrogato lo Statuto sezionale precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.
3. Lo Statuto sarà esposto all'albo sezionale, anche on-line, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.
4. L'UITS, sentito il parere del Consiglio Direttivo UITS, fornisce l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto in caso di dubbi sull'applicazione delle medesime (come da Statuto UITS, art. 2 comma 1 lett. d).

